

Articoli

PAGINA 20 – Sabato 11 Giugno 1994 – N. 156 – **IL SOLE** –24 ORENorme e tributi

Bolla senza sanatoria?

L'articolo 7, comma 3, dello schema di decreto legge presentato all'esame del Consiglio dei ministri, prevede che, in caso di irregolarità nella compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti di cui ai Dpr 627/78, non si applichi la relativa pena pecuniaria qualora il trasgressore versi all'ufficio Iva competente una somma pari a 1/50 del massimo della pena pecuniaria, entro i 60 giorni successivi alla data della consegna o notifica del verbale di constatazione. La riduzione della sanzione si applica a condizione che:

sia comunque possibile identificare le parti;

la natura, la qualità e la quantità, indicata

in cifre o in lettere, dei beni trasportati risultino corrispondenti a quelle riscontrate in sede di controllo. La norma reca due novità sostanziali:

1) la definizione della pena pecuniaria prevista per le violazioni formali, da attuarsi mediante il versamento all'ufficio Iva competente a titolo di oblazione appare modificata sia per quanto riguarda la quota (da 1/6 a 1/50 della pena pecuniaria massima), sia per ciò che concerne il riferimento temporale (da 30 a 60 giorni dalla data della notifica del processo verbale);
2) l'obbligo di indicare le quantità dei beni trasportati in lettere oltre che in cifre, introdotto dall'articolo 12, comma 14, della legge 413/91 e in vigore dal 27 settembre 1992, risulta praticamente superato in quanto è ammessa chiaramente la possibilità di effettuare l'indicazione in uno qualsiasi dei due modi. Per quanto riguarda l'attuazione pratica delle nuove norme sarà opportuno, a suo tempo, chiarire la portata dei successivi articoli 9 e 10, precisando in particolare se la nuova procedura potrà essere applicata alle violazioni constatate e ai processi verbali notificati nel regime attuale ma per i quali, al momento di entrata in vigore del decreto, non saranno ancora scaduti i termini per la definizione agevolata. A questo proposito è bene ricordare che la notifica dei processi verbali di constatazione può avvenire anche alcuni mesi dopo l'elevazione degli stessi. In mancanza di tale precisazione la prevista semplificazione degli adempimenti condurrebbe alla loro complicazione e a un prevedibile ampliamento del contenzioso tributario.

Marco Levis**Marco Malvicini** [Indice](#)
